

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG /	2011 /	209325
DEL	30/08/11		

Ai
Medici di Medicina Generale
Pediatri di Libera Scelta
Regione Emilia-Romagna
e p.c.
Direzioni Generali
Aziende USL

Oggetto: nuove modalità di contribuzione alla spesa per i soggetti non esenti (DGR 1190/2011)

A seguito dell'introduzione dei nuovi ticket sanitari previsti dalla DGR 1190 del 4 agosto u.s. che ha modulato l'incremento della partecipazione alla spesa per fasce di reddito contenuto nella Legge 111 del 15 luglio u.s. si ritiene opportuno trasmettere alcune specificazioni in merito alle modalità di applicazione della stessa al fine di agevolare l'attività dei medici prescrittori.

Come previsto dalla Delibera regionale, **dal 29 agosto 2011** sono state individuate 4 classi di **reddito familiare annuo lordo**:

- fino a 36.152 € (Codice RE1)
- tra 36.153 € e 70.000 € (Codice RE2)
- tra 70.001 € e 100.000 € (Codice RE3)
- maggiore di 100.000 €

Il reddito familiare annuo lordo deve essere autocertificato dai cittadini mediante la compilazione, per **ogni componente** del nucleo familiare, di un modulo (reperibile presso sportelli CUP, patronati, CAF, tutti gli erogatori pubblici e privati accreditati, sito internet della Regione - www.saluter.it - e delle Aziende USL) da consegnare secondo le seguenti modalità:

- Compilazione dell'autocertificazione presso le sedi individuate dalle Aziende sanitarie con rilascio di copia vidimata del modello cartaceo
- Compilazione e consegna dell'autocertificazione presso le Aziende sanitarie all'atto della prenotazione/erogazione della prestazione di specialistica ambulatoriale
- Compilazione dell'autocertificazione a cura del cittadino e consegna all'Azienda sanitaria secondo le seguenti modalità:

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7319-7320
fax 051.527.7062

PEC: segrdistrettisan@postacert.regione.emilia-romagna.it

- Consegna agli sportelli CUP aziendali
- Invio a mezzo fax insieme alla copia del documento di identità
- Invio a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) con documento di identità
- Invio a mezzo posta elettronica con documento di identità
- Consegna presso altri enti convenzionati (patronati, CAF, ecc.) insieme alla copia del documento di identità
- Invio a mezzo raccomandata A/R (con ricevuta di ritorno), insieme alla copia del documento di identità

Per tutti i cittadini è prevista la possibilità di consegnare l'autocertificazione anche per conto di una terza persona, semplicemente presentando il modello di autocertificazione firmato dall'interessato e la copia del suo documento di identità.

Sui siti delle Aziende è disponibile **l'elenco degli sportelli** a cui consegnare l'autocertificazione, i numeri di fax, gli indirizzi di PEC e di posta elettronica; si segnala che l'autocertificazione avrà validità illimitata, o comunque fino ad eventuale modifica delle condizioni reddituali dell'assistito. I codici relativi alle classi di reddito verranno successivamente inseriti nell'anagrafe aziendale e trasferiti al **sistema SOLE**, per essere utilizzati in automatico dai prescrittori del SSR; fino a tale momento il cittadino sarà tenuto ad esibire copia dell'autocertificazione.

Sono **confermate tutte le attuali esenzioni nazionali e regionali** (Allegati A e B); si precisa che l'esenzione per le condizioni di cui all'Allegato B (patologie croniche e invalidanti, malattie rare ed altre condizioni) è **limitata** all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci prescritti indicati nell'Allegato B. Pertanto i cittadini esenti per le condizioni di cui all'Allegato B che necessitano di prestazioni non relative alla condizione oggetto di esenzione, sono tenuti a presentare l'autocertificazione per il pagamento dell'eventuale ticket relativo alla classe di reddito del proprio nucleo familiare fiscale.

Assistenza specialistica ambulatoriale

- *Visite specialistiche*: il ticket per le visite specialistiche aumenta di 5 € per tutti - per la prima visita il ticket sarà dunque di 23 €, per quelle di controllo di 18 €
- *Chirurgia ambulatoriale della cataratta e della sindrome del tunnel carpale*: ticket di 46,15 € comprensivo delle visite e degli esami pre e post intervento
- *RM e TC*: il ticket rimane invariato per redditi fino a 36.152 € (36,15 €); ticket di 50 € per redditi fino a 100.000 € e di 70 € per redditi superiori a 100.000 €
- *Esami specialistici*: quota fissa, modulata in base al reddito, sulla ricetta con esami che da soli o nel loro insieme hanno un valore tariffario superiore a 10 € - la quota fissa non riguarda i redditi fino a 36.152 €, mentre è pari a 5 € per i redditi fino a 70.000 €, a 10 € per quelli fino a 100.000 € e pari a 15 € per coloro con reddito superiore a 100.000 €.

	Fino a 36.152 € (Codice RE1)	Tra 36.153 e 70.000 € (Codice RE2)	Tra 70.001 e 100.000 € (Codice RE3)	Oltre 100.000 €
Prima visita specialistica	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00
Visita specialistica di controllo	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00
Chirurgia della cataratta; della sindrome del tunnel carpale	€ 46,15	€ 46,15	€ 46,15	€ 46,15
Prestazioni di specialistica ambulatoriale con somma delle tariffe superiore a 10 € per ricetta	Ticket fino a 36,15 €	Ticket fino a 36,15 € + 5 €	Ticket fino a 36,15 € + 10 €	Ticket fino a 36,15 € + 15 €
RM e TC	€ 36,15	€ 50,00	€ 50,00	€ 70,00

Assistenza farmaceutica (solo farmaci in classe A)

- *fino a 36.152 €*: nessun ticket
- *tra 36.153 € e 70.000 €*: € 1,00 a confezione con tetto di € 2,00 a ricetta
- *tra 70.001 € e 100.000 €*: € 2,00 a confezione con tetto di € 4,00 a ricetta
- *maggiore di 100.000 €*: € 3,00 a confezione con tetto di € 6,00 a ricetta

Fino a 36.152 € (Codice RE1)	Tra 36.153 e 70.000 € (Codice RE2)	Tra 70.001 e 100.000 € (Codice RE3)	Oltre 100.000 €
Nessun quota fissa	€ 1,00 a confezione con tetto di € 2,00 a ricetta	€ 2,00 a confezione con tetto di € 4,00 a ricetta	€ 3 a confezione con tetto di € 6,00 a ricetta

Si sottolinea che i cittadini appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo maggiore di 100.000 € **non sono tenuti** a presentare l'autocertificazione in quanto assoggettati al pagamento degli importi massimi previsti sia per l'assistenza specialistica ambulatoriale che per l'assistenza farmaceutica.

Modalità di compilazione delle ricette

Come indicato nell'immagine seguente, la ricetta dovrà riportare negli spazi in cui normalmente sono annotati i codici di esenzione la codifica di fascia di reddito autocertificata dal cittadino.



The form is titled 'SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE EMILIA-ROMAGNA'. It contains several sections:

- Top Section:** Fields for 'COGNOME E NOME DEL ASSISTITO', 'INDIRIZZO', 'CITTA', 'CAP', 'PROV', 'CATEGORIA FISCALE', and 'STAMPA BC'.
- Identification Section:** Includes 'NON ESENTE' (checked with an 'X'), 'CODICE ESENZIONE' (filled with 'RE1'), 'RICETTA' (checked with an 'R'), and 'FARMACI AUTOMEDICAZIONE'.
- Prescription Section:** A vertical bar on the left is labeled 'PRESCRIZIONE'. It contains a grid for listing medications with columns for 'NUMERO CONFEZIONI PRESTAZIONI', 'TIPO RICETTA', and 'DATA'. Each entry has fields for 'CODICE' and 'QUANTITA'.
- Specialist Section:** Fields for 'SPECIALISTA', 'SPECIALITA', 'SPECIALITA', 'SPECIALITA', and 'SPECIALITA'.
- Medical History Section:** Fields for 'TRATTAMENTO E PREVENZIONE MEDICO', 'DATA PRESCRIZIONE', 'TRATTAMENTO E PREVENZIONE MEDICO', and 'FARMACI PRESCRITTI'.


Poiché i codici RE1, RE2, RE3 identificano esclusivamente la classe di reddito del nucleo familiare di appartenenza e NON il diritto all'esenzione, occorre comunque barrare la casella "Non esente". In questa prima fase, fino all'aggiornamento delle anagrafiche aziendali e/o adeguamento dei software delle cartelle dei medici, il codice dovrà essere apposto manualmente dal cittadino anche in collaborazione con i professionisti.

Relativamente ai cittadini esenti si specifica quanto segue:

- **cittadini totalmente esenti (Allegato A):** il medico prescrittore è tenuto ad apporre il relativo codice di esenzione sia per le prestazioni di specialistica ambulatoriale che di farmaceutica.
- **cittadini parzialmente esenti (Allegato B):**
 - per la prescrizione di farmaci e/o prestazioni correlate alla condizione di esenzione di cui all'Allegato B il medico è tenuto ad apporre il relativo codice di esenzione
 - per la prescrizione di farmaci e/o prestazioni **NON** correlate alla condizione di esenzione di cui all'Allegato B il medico non deve indicare alcun codice di esenzione e barrare la casella N (Non esente)
 - la stessa ricetta non deve contenere farmaci e/o prestazioni correlati e non correlati alla condizione di esenzione (Allegato B)

Ringraziando per la disponibilità e collaborazione, invio cordiali saluti.

Antonio Brambilla



Allegato A – Elenco esenzioni totali

CODICE ESENZIONE	DESCRIZIONE ESENZIONE	TIPOLOGIA DI ESENZIONE
C01	Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C02	Invalidi civili all 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C03	Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.d del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C04	Invalidi civili < di 18anni con indennità di frequenza ex artt.1 Legge n.289/90 (ex art.5 comma 6 del D.Lgs n.124/98)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C05	Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.f del D.M.01.02.1991	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
C06	Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)-ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01/02/1991(ex art. 7 Legge n. 482/68 come modificata dalla Legge n. 68/99)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E01	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
E02	Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A .
E03	Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A .
E04	Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A .

CODICE ESENZIONE	DESCRIZIONE ESENZIONE	TIPOLOGIA DI ESENZIONE
F01	Prestazioni a favore dei detenuti ed internati (ex art. 1 comma 6 del D.Lgs 22/06/1999, n.230)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche
G01	Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1 ^a alla 5 ^a titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art.6 comma1 lett.a del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A . Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
L01	Grandi invalidi del lavoro – dall'80% al 100% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.B del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
L02	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.b del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci.
P98	Prestazioni per la tutela della salute dei minori accolti a scopo adottivo (DGR 1036/2009)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci.
P99	Prestazioni per la tutela della salute dei bambini in affidamento familiare o accolti in comunità residenziali (DGR 1036/2009)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci.
S01	Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1 ^a cat.- titolari di specifica pensione (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
S02	Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 2 ^a alla 5 ^a (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
V01	Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n.302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex. DPR 7luglio 2006, n. 243)	Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A . Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità

NB: Fino al 31 dicembre 2011, per le categorie di cui all'Allegato B previste dalla DGR 1036/2009 e ss.mm. continuano a trovare applicazione le disposizioni previste in materia di determinazione del reddito. Per tali soggetti è prevista l'esenzione per **tutte** le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A

Allegato B – Elenco esenzioni parziali

CODICE ESENZIONE	DESCRIZIONE ESENZIONE	TIPOLOGIA DI ESENZIONE
001-056	Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M.28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n.296)	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A prescritti per il trattamento della patologia per la quale è stata rilasciata. Il diritto è riconosciuto a malattia già accertata
B01	Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione da HIV (ex art. 1 comma 4 lett. B del D.Lgs 124/98-prima parte)	Sono esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per soggetti a rischio di infezione da HIV
C07	Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile ex D.M. 20/07/1989, n. 293 e succ. mod.	Sono esenti le prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile ex D.M. 20/07/1989, n. 293 e succ. mod
C104	Programma Odontoiatria: Esenzione ai sensi dell'Articolo 3 – comma 3 della legge 104/92 "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".	Sono previste specifiche esenzioni nella normativa regionale in materia
D01	Prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art.1 comma 4 lett.a del D.Lgs 124/98)	Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell'ambito delle campagne di screening,
D02	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett b della Legge 388/2000)-citologico	Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell'ambito delle campagne di screening,
D03	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett b della Legge 388/2000)- mammografico	Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell'ambito delle campagne di screening,
D04	Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett b della Legge 388/2000)- colon retto	Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell'ambito delle campagne di screening,
D05	Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della Mammella (ex art.85 comma 4 della	Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni

CODICE ESENZIONE	DESCRIZIONE ESENZIONE	TIPOLOGIA DI ESENZIONE
	Legge 388/2000)	diagnostiche sono offerte dal SSR nell'ambito delle campagne di screening,
D06	Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo (ex D.M. 22/10/2002)	Sono esenti per le prestazioni indicate nel D.M. 22/10/2002. Sono differenziate in relazione al personale civile e a quello militare.
G02	Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 6 ^a alla 8 ^a (ex art.6 comma 2 lett.a del D.M.01.02.1991)	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A prescritti per il trattamento della patologia invalidante.
I01	Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all'adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003)	Sono esenti i minori di 18 anni e i disabili di ogni età per la visita di idoneità incluse le prestazioni previste dalle tabelle Ministeriali delle discipline sportive e per gli eventuali esami diagnostici richiesti dai medici di medicina dello Sport per il completamento della pratica di idoneità.
L03	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa <2/3- dal 1% al 66% di invalidità (ex art.6 comma 2 lett.b del D.M.01.02.1991)	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A correlati alla patologia invalidante.
L04	Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991)	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci prescritti per il trattamento delle conseguenze dell'infortunio e al periodo dell'infortunio stesso che deve essere indicato in ricetta.
M00	Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del 10/09/1998) in epoca preconcezionale	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la salute delle madri del nascituro. D.M.del 10/09/1998
M01-M41	Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del 10/09/1998) in gravidanza ordinaria	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la salute delle madri del nascituro. D.M.del 10/09/1998 e DGR 1097/2011
M50	Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del 10/09/1998) in gravidanza a rischio	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la salute delle madri del nascituro. D.M.del 10/09/1998 e DGR 1097/2011
M52	Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la salute delle madri del nascituro. D.M.del 10/09/1998 e DGR 1097/2011
N01	Pazienti in possesso di esenzione in base alla Legge n.210 del 25/02/1992-danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (ex art.1 comma 5 lett.d del D.Lgs 124/98)	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A prescritti per il trattamento della patologie per le quali è stata rilasciata l'esenzione ai sensi della , L 210/92,

CODICE ESENZIONE	DESCRIZIONE ESENZIONE	TIPOLOGIA DI ESENZIONE
RAannn RQannn	Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n.279	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A prescritti per il trattamento della patologia per la quale è stata rilasciata.
P01	Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/199 – seconda parte)	Sono esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva
P02	Prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – ultima parte)	Sono esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge
P03	Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs.124/1998 – prima parte) Profilassi antitubercolare ex DPR 7 novembre 2001, n. 465	Sono esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata
PML	Prestazioni medico-legali ai naviganti in ambito SASN	Sono esenti per le prestazioni indicate nel D.M.22 febbraio 1984 e da altre normative tecniche di settore
R99	Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279).	Esenzione limitata alle prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia rara.
S03	Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 6 ^a alla 8 ^a (ex art.6 comma2 lett.c del D.M.01.02.1991)	Esenzione limitata all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A correlati alla patologia invalidante.
T01	Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione (ex art.1 comma 5 lett.C del D.Lgs 124/98)	Esenzione limitata alle prestazioni prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione
TDL01	Terapia del dolore severo	Esenzione per i farmaci di classe A per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa con prescrizione, per singola ricetta, fino a 30 giorni di terapia